

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE EIRENE ONLUS

TITOLO I

Denominazione - sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale Eirene - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

È una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma dal Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e segg. del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede in Rivoli, Via Roma n. 149/B. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi a scuole di musica, organizzazioni e coordinamenti a scopi umanitari e di beneficenza, a Enti di Promozione musicale, culturale e sportiva, agli organismi e alle federazioni e simili sia nazionali che locali, che perseguano gli stessi obiettivi. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed anche all'estero.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera nel settore della beneficenza, della solidarietà sociale, dell'istruzione e della formazione per fini musicali, sociali, sportivi, ricreativi e solidaristici, e persegue i seguenti scopi:

- divulgare messaggi di pace e speranza
- appoggiare progetti missionari e/o umanitari e di ricerca
- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, promuovendo anche attività di squadra e sportive in genere;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Articolo 3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, recital, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapica, serate organizzate, serate di preghiera, musica e canto;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di giornalini, pubblicazione di un sito internet costantemente aggiornato, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione di supporti musicali (compact disc, audiocassette, DVD e simili), nonché spartiti nati dal lavoro del gruppo per la divulgazione delle musiche stesse.
- attività sportive: promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere, organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive, partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale, gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire sale prove, aule di musica, studi di incisione, punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento (vendita per autofinanziamento di CD, MC, DVD, magliette, matrici di consumo, gadget in genere inerenti l'associazione, ecc.): in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto, ad eccezione delle attività sopra elencate direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 - del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/1997 tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata dal Presidente, dopo approvazione del Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

All'atto del rilascio della tessera sociale (della durata di un anno) il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.
- alla partecipazione ai momenti di crescita culturale ordinari e straordinari (prove, incontri, riunioni, eventi, concerti, allenamenti...) salvo casi di forza maggiore (salute, lavoro...)

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, dimissione, esclusione o per causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, dimissione, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto dal punto due dell'art.9.

TITOLO V

Fondo Comune

Articolo 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali donazioni, oblazioni, lasciti, contributi, rimborsi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali, e da eventuali avanzi di gestione o ogni altro tipo di entrate, ivi incluse attività di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali, e derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni oppure finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni immobili e mobili acquistati con gli introiti di cui sopra.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Come previsto dall'art. 10 - comma 6 - del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste, oppure a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Esercizio sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Presidente deve predisporre il bilancio da presentare al Consiglio Direttivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni membro. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei revisori
- il Collegio dei probiviri;

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Assemblee

Articolo 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione va fatta con avviso pubblico contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Articolo 15

- L'Assemblea ordinaria:

- esprime un parere sul bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Direttivo
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare da almeno un terzo degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta, da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide con la maggioranza dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea stessa. Presidente e segretario dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce in media due volte all'anno. È costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra gli associati maggiorenni. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica cinque anni, pur essendo rieleggibili. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei voti.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri, su richiesta motivata, oppure da richiesta motivata a scritta da almeno il 30% dei soci. La convocazione è fatta non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- approvare il bilancio consuntivo e predisporre eventuali bilanci preventivi;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Articolo 20

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, con il primo dei non eletti, con deliberazione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica cinque anni ed ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; redige il bilancio consuntivo; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente può nominare, se lo ritiene opportuno, un tesoriere, tra i soci regolarmente iscritti e in regola col versamento delle quote sociali, anche non appartenenti al Consiglio Direttivo; in tal caso il tesoriere potrà assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; il Presidente avrà facoltà in ogni momento di revocare tale nomina.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, che viene nominato dal Direttivo preferibilmente tra i suoi membri o, comunque, tra uno dei soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento delle quote associative. Il Vice-Presidente nominato tra i non eletti nel Consiglio Direttivo può assistere alle sedute anche in presenza del Presidente in carica, ma senza diritto di voto. Ottiene invece il diritto di voto nel momento in cui sostituisca il Presidente, per assenza o dimissioni dello stesso. In caso di dimissioni, infatti, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica cinque anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale. I membri del Collegio dei Revisori svolgono la loro attività gratuitamente.

Collegio dei Probiviri

Articolo 23

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica cinque anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 24

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Modifiche allo Statuto e scioglimento

Articolo 25

Le proposte di modifica allo Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati e le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Articolo 26

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Articolo 27

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Rivoli, 9 marzo 2010

L'Assemblea straordinaria